Misterbianco, 11/09/2020

CONTRATTO RELATIVO AD INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE DEL D.Lgs 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONE.

Tra

L’Istituto Comprensivo Statale “A. Gabelli” di Misterbianco (CT), codice fiscale 80007270871, rappresentato legalmente dalla dott.ssa Adriana Battaglia, Dirigente Scolastico, nata a Catania il 08/10/1967 codice fiscale BTTDRN67R48C351U e domiciliata per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo “A. Gabelli” di Misterbianco, in via Gramsci snc

e

e il dott. FEDERICO GIUSEPPE NALIS, Medico competente in Enti pubblici e privati (iscritto all'Elenco Nazionale dei Medici competenti), nato il 03/03/1985 e residente a Catania in Via Guerrera n. 5, cap. 95126, c.f. NLSFRC85C03C351E, d’ora innanzi medico competente.

PREMESSO

1. che la Scuola, ai sensi della normativa vigente (D.lgs.81/08; art.83 D.L. n. 34 del 19/05/2020 (decreto “Rilancio”)) ha l’obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente;
2. che la normativa prevede la necessità di avvalersi di un medico definito “competente”, in virtù del possesso dei titoli indicati dagli art. 2 e 38 del D.Lgs.81/08;
3. che il dott. FEDERICO GIUSEPPE NALIS, Medico competente in Enti pubblici e privati (iscritto all'Elenco Nazionale dei Medici competenti), ha presentato una offerta, prot. n. 3423/04-08 del 05/08/2020, giudicata congrua rispetto alle risorse a disposizione della scuola ed ai prezzi di mercato;
4. che il dott. FEDERICO GIUSEPPE NALIS ha inoltrato il C.V. che ha autocertificato i titoli dei requisiti previsti dagli art. 2 e 38 del D.Lgs 81/08;
5. che in data 20/08/2020, prot. n. 3562/04-08, è stata inviata l’accettazione del preventivo di cui al punto precedente;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

Le premesse sono da considerarsi parte integrante del presente contratto.

Art. 2

la Scuola conferisce al dott. FEDERICO GIUSEPPE NALIS l’incarico per lo svolgimento del servizio di Medico Competente (art. 25 D.L.gs 81/08 e ss.mm.ii.) e del servizio di Sorveglianza Sanitaria (artt. 40 e 41 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) per l’a.s. 2020/2021.

Art. 3

Obblighi del medico competente.

L’opera del medico competente si esplicherà secondo quanto previsto dagli artt. 25 e 41 del D.Lgs. 81/08, nella sorveglianza sanitaria su circa 150 alunni dell’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ELSA MORANTE” di Crispiano (TA) in modo specifico su gli alunni coinvolti in attività di Alternanza Scuola Lavoro e/o per coloro che per i quali si ravveda la necessità della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa in vigore e comprenderà:

1. visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
2. visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
3. visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
4. visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
5. visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. Secondo quanto previsto dall’art. 25 del decreto in argomento, inoltre, il medico competente dovrà:
6. collaborare con il datore di lavoro ed R.S.P.P., con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nella valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborerà inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
7. programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
8. istituire, aggiornare e custodire, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera *f),* sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Sarà da concordare con il datore di lavoro il luogo di custodia;
9. consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
10. consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornire le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
11. inviare all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n°196. Il lavoratore interessato potrà chiedere copia delle predette cartelle all’ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
12. fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornirà altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
13. informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
14. comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro e responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (se nominati), i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, con particolare riguardo allo stress da lavoro correlato;
15. visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale dovrà essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
16. partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

Nell’esercizio della Sua attività Ella potrà avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialistici, che sarà cura dell’Azienda individuare sulla base delle Sue indicazioni. Potrà inoltre disporre, nell’ambito degli accertamenti sanitari di Sua competenza, le indagini diagnostiche e gli accertamenti clinici e biologici mirati alla valutazione del rischio da Lei ritenuti necessari.

Il conferimento dell’incarico è a titolo strettamente personale.

Art. 4

Obblighi della Scuola

La scuola per quanto di sua competenza, provvederà:

1. ad informare il medico competente relativamente all’organizzazione dell’Istituto, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo lavorativo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all’artr. 28 del D.Lgs. 81/08, ed i suoi periodici aggiornamenti,
2. a fornire al medico competente i dati previsti dall’art.18, comma 2 del D.Lgs 81/08 (infortuni, malattie professionali,etc.)
3. ad istituire ed aggiornare, ove del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti dall’esposizione ad agenti fisici, cancerogeni e biologici,
4. a seguire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione stabilite, per quanto di sua competenza,
5. ad assistere, direttamente e o tramite il RSPP i rischi delle varie unità lavorative, il medico competente durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro,
6. a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio,
7. ad organizzare la riunione periodica di sicurezza preavvisando il medico competente con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo,
8. a fornire con tempestività al medico competente i risultati del controllo dell’esposizione ambientale dei lavoratori,
9. ad informare il medico competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari periodici,
10. ad informare il medico competente di eventuali controlli effettuati dall’Organismo di Vigilanza, ed a porre alla sua attenzione l’eventuale verbale di ispezione rilasciato.

Art. 5

Sede e modalità di svolgimento

Il medico competente svolgerà l’attività libero-professionale di cui sopra nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con la Scuola, comunque nel rispetto delle periodicità programmate ed in armonia con la normativa vigente e con il D.Lgs.81/08.

Per le visite specialistiche e degli esami clinici, biologici e strumentali di cui al protocollo sanitario non previsti all’art. 6 del presente contratto, il medico competente si può avvalere di professionisti ed Enti scelti di comune accordo con la scuola.

Il medico competente è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti il suo incarico.

L’incarico di cui al presente punto, per le sue specifiche caratteristiche, verrà svolto dal medico competente in qualità di libero professionista, non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario , e, così come esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato.

Art. 6 Compensi

Per l’attività svolta dal medico competente sarà corrisposto un compenso annuo lordo da liquidarsi, previa emissione di regolare fattura, al termine dell’incarico. La frazione di anno sarà liquidata in rapporto al periodo dell’incarico.

Il compenso comprende:

L’incarico annuale di medico competente, comprensivo di relazione annuale, partecipazione alla riunione periodica e consulenze varie e la prima visita medica con giudizio di idoneità compreso di eventuali costi per uscita pari ad € 13,00 ad alunno (come da sua offerta ns. prot. 4273/2017 del 21/04/2017) per un totale di € 1.950,00 (Millenovecentocinquanta/00) oneri e tasse compresi;

Si specifica che

le prestazioni rese dal medico competente nell’ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono esenti da IVA ai sensi dell’art.6 della legge n.133 del 1999 (risoluzione 18/09/2003 n.181/E – Agenzia delle Entrate)

Art. 7 Durata

Il “medico competente” dovrà esperire tutte le attività di competenza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento al TITOLO I, CAPO III, SEZIONE I (Misure di tutela e obblighi), Art. 25 Obblighi del medico competente, Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi, art. 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, art. 35 Riunione periodica, nonché alla SEZIONE V Sorveglianza sanitaria, artt. da 38 a 42, e alle altre disposizioni di legge in materia, mettendo a disposizione la propria strumentazione per lo svolgimento dell’attività in trattazione. L’incarico avrà durata di 1 anno scolastico, con decorrenza dal 15/05/2017 fino al 30/04/2018; lo stesso potrà essere prorogato per esigenze sopravvenute, MA SENZA TACITO RINNOVO..

Art. 8

La scuola, in caso di risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale del committente ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

Il Medico Competente può recedere dal presente contratto dando disdetta motivata per iscritto.

Qualora il recesso unilaterale non sia motivato e/o le motivazioni siano infondate, il recesso rientra fra le inadempienza contrattuale.

Art. 9

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Taranto.

Art. 10

Si fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003 che i dati personali forniti o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) di trattamento finalizzato agli adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Concetta PATIANNA.

Legale rappresentante Ditta SML SRL Il Dirigente Scolastico Leonetti Carlo Prof.ssa Concetta PATIANNA

Il Dirigente Scolastico

Dott*.*ssa Adriana Battaglia

*(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice* *dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)*

Imputazione di spesa: A01/05 Risorse ex art.231 comma 1, D.L. 34/2020.